



CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA
Ufficio di Presidenza

Prima Commissione
Consiliare Permanente
Affari Istituzionali

I giorni dello Statuto

La persona, la democrazia,
la solidarietà, la sostenibilità:
principi e regole della carta
fondamentale della Regione in
quattro incontri con i cittadini,
le associazioni e le istituzioni

21 gennaio 2012 - MATERA
PALAZZO LANFRANCHI - ORE 10,00

**Istituzioni, economia,
soggetti sociali:
programmazione
e condivisione**

*Ne discutono i rappresentanti di
imprenditori, sindacati, associazioni di
categoria e professionisti*

La S.V. è invitata



**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA BASILICATA**

Prima Commissione
Consiliare Permanente
Affari Istituzionali

Documento programmatico per lo Statuto





Nota: il presente documento è stato approvato all'unanimità dalla Prima Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 14 dicembre 2011.

Introduzione

Il **“Documento programmatico per lo Statuto”** è il compendio delle finalità, degli istituti e delle linee di indirizzo che la I Commissione consiliare ha condiviso nell'avvio dei lavori per il nuovo Statuto Regionale.

Riavviare il confronto per darsi un nuovo Statuto regionale non si riduce ad un'affannosa rincorsa per operare il necessario adeguamento alle novelle costituzionali oppure per allinearsi alle altre Regioni, essendo la Basilicata l'unica rimasta ferma allo Statuto originario.

Al contrario, si parte dal convincimento che la distanza che ci separa da quello originario - che pure costituisce un prezioso riferimento per i valori e i principi che espresse e che hanno orientato la politica regionale di questi ultimi quarant'anni -, le inedite sfide poste dalla modifica dell'assetto istituzionale statale, la dimensione sempre più preponderante dell'Europa, la collocazione in un bacino in cui storia e rivolgimenti si intrecciano, l'apertura al mercato mondiale, le trasformazioni profonde del tessuto sociale ed economico della Regione, la sensibile modificazione delle relazioni interistituzionali, delle forme di governo, della configurazione del sistema politico, sono tutti fattori che esigono una nuova rappresentazione e una nuova sintesi che trovano naturale sede nello Statuto regionale.

Pur senza riporvi alcuna attesa messianica né assegnandogli alcun potere taumaturgico o palinogenetico, non si può negare che lo Statuto, adottando le soluzioni – nell'ambito dei vincoli costituzionali e ordinamentali statali - che appaiono più coerenti con la storia, le esigenze, le aspirazioni della Regione, è l'atto con il quale la Regione sceglie il proprio assetto politico-istituzionale, fissa i principi informatori della sua organizzazione e funzionamento, stabilisce le forme di partecipazione dei cittadini all'attività legislativa e amministrativa regionale, definisce il rapporto con il sistema delle autonomie locali, regola i modi di produzione delle norme.

E se lo Statuto contiene tutto questo, non può che ritenersi l'atto fondamentale della Regione, che sceglie il modo in cui il sistema pubblico regionale, politico e amministrativo interagisce con la società e contribuisce alla sua evoluzione.

La riforma dello Statuto e' quindi una necessità e un'opportunità.

Una necessità perché le modifiche della forma di governo, il nuovo riparto di competenze di cui all'art.117 Cost., come novellato dalla legge costituzionale n. 3/2001, il federalismo fiscale di prossima attuazione, per citare solo alcune innovazioni istituzionali, esigono il ridisegno dei poteri, dei raccordi fra organi, dei procedimenti e degli strumenti di indirizzo, attuazione e controllo delle politiche pubbliche.

Una necessità perché le condizioni di vita, l'organizzazione sociale, i modi di comunicazione, pretendono istituzioni, sistemi operativi, raccordi partecipativi adeguati alle nuove forme di produzione, fruizione, socializzazione.

Ma e' anche una straordinaria opportunità.

In un'epoca in cui le forme della rappresentanza democratica e gli strumenti di azione della politica in campo economico e sociale vivono una difficilissima fase, costellata da grandi incertezze, se non, a volte, contraddistinta da un senso di impotenza, siamo chiamati a uno sforzo di intelligenza, inventiva, coraggio per (re)inverare ruolo e funzione delle istituzioni.

La revisione dello Statuto regionale si situa in questo tempo di inquietudine e di rivolgimenti, in cui la democrazia bussa e a volte abbatte le porte che prima la escludevano (primavera araba), ma viene anche continuamente insidiata nelle sue tradizionali roccaforti (l'Occidente) nel tentativo reiterato, se non di eliminarla, di ridurla a mero involucro formale.

La democrazia come sistema e la politica come volontà organizzata ed effettuale ritrovano la loro autenticità se corrispondono, riflettono, interagiscono e sono in sintonia con la società.

Quando si allontanano, si divaricano o addirittura collidono, c'è, da un canto, la crisi della legittimazione del sistema democratico e delle forze che la rappresentano, dall'altro, lo smarrimento e la disgregazione della società'.

Senza nessuna enfasi retorica o esaltazione verbale, la meta del cammino che viene iniziato oggi sta proprio nella ricomposizione di un rapporto fecondo fra società e istituzione regionale, alla luce del tempo trascorso, delle modifiche normative intervenute, delle trasformazioni sociali prodottesi.

Il **"Documento programmatico per lo Statuto"** si articola in sei parti che, pur nell'unitarietà dell'impianto, consentono una più puntuale trattazione e una migliore comprensione



I.

I PRINCIPI

Questa prima parte racchiude l'insieme di valori da tutelare e affermare, delle finalità da raggiungere, degli intenti politici da perseguire, delle politiche da attuare, degli impegni a promuovere diritti e a soddisfare bisogni.

L'intero catalogo dei principi, salvo il generale e preliminare richiamo di quelli costituzionali, è ordinato e suddiviso per campi, non solo omogenei, ma anche chiaramente indicativi della volontà del legislatore e dei valori in cui si riconosce e unisce la comunità regionale.

La Regione si riconosce e definisce intorno a quattro parole chiave che tendono a raccordare l'eredità del passato, la dialettica e i valori condivisi del presente, la prospettiva del futuro.

Intorno ad esse si raccolgono e si armonizzano principi e valori che esprimono il volto e l'anima della Regione, del suo territorio e della sua comunità.

La Regione si dichiara e si presenta attraverso quattro paradigmatiche specificazioni.

La Regione della persona.

La Regione assume come valore originario e principale la persona, nella ricchezza della sua sogget-

tività e delle sue relazioni, che conducono a tutelarne l'individualità e a promuoverne la crescita e lo sviluppo, difendendo, sostenendo e promuovendo i diritti umani, la famiglia e i diritti dei minori, le formazioni sociali in cui opera, il diritto alla salute, alla cura e all'inclusione dei disabili, il diritto all'abitazione.

La Regione della solidarietà

La Regione riconosce e promuove diritti e libertà inalienabili – quali pace, libertà, giustizia, uguaglianza, solidarietà – che costituiscono il contesto necessario e vitale per la convivenza civile e sociale. Rendono concreto ed effettiva questa funzione i principi della programmazione e sussidiarietà, della tutela e della promozione dei diritti sociali, primo fra gli altri quello al lavoro, dei diritti dei consumatori, dell'accoglienza degli immigrati, della conservazione del legame comunitario con gli emigrati.

La Regione della democrazia

La Regione, confermando la convinta adesione all'irrinunciabilità dell'unità nazionale, esalta l'autonomia regionale, riconosce e valorizza le autonomie locali, garantisce e promuove la più ampia, costante ed effettiva partecipazione, riconosce e valorizza l'associazionismo e il volontariato, sostiene e promuove le pari opportunità.

La Regione della sostenibilità

La Regione ritiene fondamentali le risorse umane e naturali e le assume come leve indispensabili e infungibili del suo futuro, ragione per la quale le considera volano e limite dell'iniziativa economica e dello sviluppo.

Questa consapevolezza e questa opzione programmatica portano ad una profonda considerazione dei beni comuni e a riconoscere e connettere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali, del patrimonio storico e artistico, del paesaggio, con quelle dell'istruzione

e della formazione, dell'informazione, della cultura, della scienza, della ricerca e innovazione, nonché con quelle dell'iniziativa economica e dello sviluppo.

La Regione della sostenibilità non può che fondarsi sulla programmazione, la partecipazione, l'autonomia regionale, la leale collaborazione con lo Stato.

II.

LE ISTITUZIONI E LA SOCIETÀ REGIONALE

Nell'ottica di un rilancio della Regione nel loro ruolo di propulsione e sviluppo del sistema territoriale, di riorganizzazione di un moderno welfare che coniughi equità e responsabilità, di riassunzione dell'onere di costruire processi economici e sociali sostenibili, si pone il tema di un rinnovato patto civile, che chiami a protagonismo e responsabilità i cittadini, singoli o associati, che favorisca e raccolga le poliedriche espressioni di una coscienza democratica, a volte impaziente, sicuramente esigente, ma ispirata dalla volontà di non arrendersi alle tendenze tecnocratiche e autoritarie.

La Regione, in quanto istituzione che meglio di altre coniuga l'ampiezza delle competenze, la forza dell'autonomia e la relazione di prossimità con territori e persone, non può che puntare sull'esaltazione della democrazia partecipata come potente leva per vincere le sfide e superare gli ostacoli all'inveramento della missione di cui é portatrice.

E allora bisogna compiere uno sforzo straordinario per ampliare e diversificare i momenti, le occasioni, gli strumenti di partecipazione democratica ai processi decisionali regionali, creare spazi e istituti di tutela e garanzia terza, che spesso sono riferimento di istanze di giustizia o anche solo di controllo sulla coerenza con i principi ordinatori dell'amministrazione.

Il terreno fertile di riflessione ed elaborazione deve essere quello della complementarietà fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, la seconda potendo essere la migliore garanzia della prima, se questa si lascia permeare e interagisce.

Rientra in questo parte la problematica dell'accesso alle informazioni, della pubblicazione e consultazione on line degli atti, della interattività su piattaforma virtuale, della legittimazione alla partecipazione a procedimenti e processi decisionali di interesse pubblico.

Per le ragioni innanzi esposte, lo Statuto dedica una parte specifica alla promozione della partecipazione, della consultazione, della manifestazione di opinioni, pareri proposte da parte di portatori di interessi diffusi e collettivi.

Prevede l'istituzione di un **Albo Regionale della Partecipazione**, in cui possono essere inclusi tutte le associazioni, comitati, gruppi stabili operanti nel territorio regionale. Esso fornisce alla Regione una platea di consultazione generale o settoriale, anche attraverso la possibilità di costituire consulte, tavoli tematici, focus, permanenti o temporanei.

Prevede la **partecipazione ai procedimenti amministrativi** di soggetti portatori di interesse che possano essere danneggiati.

Stabilisce un **dovere di informazione sull'attività regionale** e prevede la garanzia del diritto di accesso, così come regolato dalla legge.

Lo Statuto regola il **diritto di petizione** da parte dei cittadini in relazione a provvedimenti o esigenze relativi a competenze regionali e il **diritto di interrogazione** dei soggetti sociali organizzati e di quelli iscritti all'albo e disciplina ex lege.

Fra gli istituti diretti alla partecipazione rientra il

Referendum.

Lo Statuto prevederà il **Referendum abrogativo** (disciplinandone il procedimento: materie e atti sottoponibili, soggetti legittimati alla richiesta; ammissibilità, espletamento, esito ed effetti) e il **Referendum consultivo** (disciplinandone con legge casi e modalità).

Disciplina **l'iniziativa di legge popolare.**

In relazione a tale istituto, merita una specifica riflessione il cd. **Referendum approvativo.**

Esso consiste nella richiesta di un certo numero di elettori di sottoporre al voto una proposta di legge o di regolamento, nel caso in cui, in un certo tempo dato, il Consiglio non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare.

Ovviamente andrebbero previsti il procedimento, le materie e i requisiti di ammissibilità.

Il **Referendum confermativo statutario** é da disciplinare con legge ad hoc per dare attuazione all'art. 123 cost..

Fra i possibili nuovi istituti di partecipazione si colloca la cd. **Istruttoria pubblica.**

In casi di formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione può essere preceduta da una istruttoria pubblica, cui partecipano altri organi istituzionali, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi. Il provvedimento che viene adottato in conclusione tiene conto delle risultanze istruttorie. Disciplina ex lege del procedimento.

Gli istituti di garanzia

Fra gli istituti ormai consolidati di partecipazione si colloca **l' Ufficio della difesa civica o delle garanzie.**

Accanto alle necessarie previsioni relative ai requisiti, per assicurarne indipendenza e imparzialità,

alle modalità di nomina e ai compiti, andrà approfondita, da un lato, la possibilità di una pluralità di funzioni e di un'articolazione, anche collegiale, per tenere conto di specifiche esigenze di tutela (anche per evitare la proliferazione dei cd. "garanti"), dall'altro, la eventualità di costituire una rete sul territorio.

Anche la **Commissione pari opportunità** vanta una solida tradizione, che merita di essere rinnovata, ovviamente non riducendola alla mera tutela delle pari opportunità, ma riconoscendole la più ampia attività promozionale e di valorizzazione della differenza di genere.

Nella nuova generazione di Statuti, successiva alle riforme costituzionali a cavallo del secolo, ha trovato spazio un'organismo, la **Consulta Statutaria**, che, dopo una seria riconsiderazione delle funzioni attribuitele, ad opera della Corte Costituzionale, ha raggiunto una sua più definita fisionomia. *Ciò induce a considerare con grande ponderazione la sua introduzione anche nel nuovo Statuto regionale della Basilicata.*

Essa é organo di alta consulenza che esprime una valutazione di conformità allo Statuto delle deliberazioni legislative, nonché sull' interpretazione dello Statuto e a

cui é possibile assegnare anche altre funzioni (dirimere conflitti fra organi, valutare l'ammissibilità dei referendum, giudicare della legittimità del Regolamento del Consiglio o sulla sua interpretazione, ecc.).

Ovviamente andrà disciplinato il rapporto fra le decisioni della Consulta e le deliberazioni Consiglio regionale, oltre che la composizione, i requisiti, le incompatibilità, ecc..

È rimessa ad un maggiore approfondimento, anche a seguito, della più ampia consultazione, ogni determinazione ad includere in questo ambito altri istituti, quali il Corecom, Consigli o Commissioni

di corregionali all'estero, Osservatori, Organismi di controllo di gestione, Consulte, ecc., come pure hanno fatto alcuni Statuti.

III.

IL SISTEMA POLITICO ISTITUZIONALE

Forma di governo

La forma di governo che si articola nella contestuale elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione, con l'applicazione del principio "aut simul stabunt aut simul cadent", viene reputato il sistema da recepire e sancire nel nuovo Statuto.

Non mancano le riserve su questa scelta né le sottolineature di aspetti positivi (più flessibilità e minore personalizzazione) del sistema di elezione diretta del solo Consiglio regionale, con investitura fiduciaria Presidente e della Giunta, ma si ritiene inopportuno il ritorno a quest'ultimo.

L'elezione diretta del Presidente, che nomina la Giunta ed esercita i propri poteri, al di fuori di qualsiasi necessaria e fiduciaria investitura del Consiglio, pone la questione arcinota del rapporto e dell'equilibrio fra Consiglio Regionale ed Esecutivo. Entrambi condividono la funzione di indirizzo politico, che però proprio per questo rivendica una chiara individuazione dei modi, tempi e atti, mentre quella di attuazione spetterà alla Giunta e quella di controllo al Consiglio. Anche sotto questo aspetto sono della massima importanza il riparto delle attribuzioni, i congegni e gli strumenti per rendere effettive le funzioni riconosciute, le "sanzioni" alle inottemperanze, le mozioni di sfiducia o di censura, i possibili modi di prevenzione o regolazione dei conflitti, gli spazi e gli strumenti per garantire,

da un canto, l'esigenza di attuare il programma di governo, dall'altro, quella dell'opposizione di controllare l'operato dell'esecutivo e poter far valere le proprie ragioni.

Consiglio Regionale

Nello Statuto viene ovviamente prevista l'elezione diretta del Consiglio regionale del numero dei componenti l'Assemblea Legislativa, mentre necessariamente la disciplina elettorale, comprensiva di cause di incompatibilità e ineleggibilità, sarà affidata ad una legge ad hoc (eventualmente da approvare con maggioranza qualificata).

L'Assemblea regionale rappresenta perciò unitariamente l'intera comunità regionale e deve essere organizzata ed avere competenze che esaltino tale esponenzialità.

Innanzitutto, va riconosciuto il principio di autonomia giuridica e organizzativa dell'Assemblea Legislativa.

In secondo luogo, nella disciplina relativa a funzioni, poteri, attribuzioni, sarà importante sottolineare la funzione di rappresentanza delle istanze della società e di concorso nella definizione dell'indirizzo politico.

Ne deriva, quindi, che fra le attribuzioni, oltre a quella generale legislativa (riservata solo ed esclusivamente al Consiglio) e l'elencazione analitica di materie (bilancio, fiscalità, accordi sovraregionali o interregionali, potestà regolamentare ecc.), dovranno essere specificamente considerate quelle relative alla programmazione, generale e settoriale, alla verifica e valutazione degli strumenti attuativi e dei risultati delle politiche pubbliche.

Ciò non significa ridurre o limitare l'azione del governo regionale.

Con lo "statuto dell'esecutivo" vanno assicurati al governo regionale poteri di proposta e di impulso che consentano il pronunciamento dell'Assemblea Legislativa sui punti che esso ritiene significativi e necessari ovvero urgenti, in tempi compatibili con

l'attuazione degli stessi.

Specularmente, con lo "statuto dell'opposizione" va garantita alle opposizioni la possibilità di illustrare e discutere le proprie proposte qualificanti con la necessaria visibilità (spazi e tempi predefiniti, scelta e diritti del portavoce, ecc.). Vanno determinate le prerogative di presenza e rappresentanza che consentano di esercitare il proprio ruolo, e, in particolare, quello di controllo (commissioni, organo di governo dell'assemblea, ecc.).

Acquista in questo contesto particolare importanza la regolazione della programmazione dei lavori consiliari.

A garanzia dell'esercizio della funzione individuale, viene previsto anche uno "statuto del consigliere", quale insieme di disposizioni su status, diritti, doveri, prerogative.

Relativamente agli organi interni del Consiglio Regionale, accanto alle previsioni relative a costituzione, funzionamento, cessazione, ecc., meritano di essere sottolineate alcune questioni.

- **Presidente dell'Assemblea**

Merita di essere evidenziato il ruolo di garanzia attiva degli interessi di tutti i soggetti coinvolti nelle attività deliberative, rafforzando i poteri arbitrali e di intermediazione.

L'autonomia e il prestigio *super partes* consentono di esaltare la già richiamata capacità dell'Assemblea Regionale di rappresentare unitariamente l'intera comunità regionale e di distinguere il piano istituzionale dall'esercizio dei poteri propri del governo e della maggioranza.

- **Gruppi consiliari**

Vanno favorite norme finalizzate ad una sempre maggiore aggregazione, per ridurre la frammentazione e rendere leggibile e trasparente la dialettica politica.

- **Commissioni consiliari permanenti**

Nell'ottica del rafforzamento della funzione rappresentativa generale del Consiglio, é importante assicurare e rafforzare la bidirezionalità delle Commissioni verso il governo regionale e verso la società.

Inoltre, é essenziale che vi sia specularità fra configurazione delle Commissioni permanenti e articolazione della Giunta Regionale e sarebbe preferibile che entrambe corrispondessero alla configurazione delle politiche regionali.

Infine, dovrebbe essere valorizzato il ruolo delle commissioni a presidio della qualità della normazione, nonché di controllo e valutazione degli effetti della legge e delle politiche regionali.

- **Regolamento del Consiglio**

In questo atto, necessariamente successivo allo Statuto, *in base ai principi in esso fissati, saranno dettagliate le indicazioni relative* allo statuto dell'opposizione e dell'esecutivo, alla partecipazione del consiglio all'indirizzo politico e sulla effettività del controllo.

I procedimenti che in esso saranno definiti, pur tutelando la dialettica politica e il rispetto dei ruoli, dovranno garantire trasparenza, responsabilità, certezza, tempestività.

- **Programmazione attività**

La programmazione dell'attività consiliare é uno degli snodi decisivi per rendere il ruolo del consiglio credibile verso la società, efficace e penetrante nell'assicurare l'effettività dell'attività di governo e opposizione, necessaria e rilevante per garantire tanto la partecipazione alla funzione di indirizzo quanto la reale e puntuale funzione di controllo.

- **Sessioni**

Oltre a quelle tipologicamente prevedibili in relazione alle forme e ai tempi di convocazione (ordinarie, straordinarie, ecc.), appare di notevo-

le interesse sancire momenti decisivi in relazione all'oggetto, che consolidano l'essenzialità del ruolo dell'Assemblea.

Ad esempio, le sessioni comunitaria, di bilancio, di programma, sono ipotesi che vanno in questa direzione, appuntamenti preordinati e inderogabili che servono per dare trasparenza ed effettività ai ruoli degli organi.

- **Presidente e Giunta Regionale**

In questo capitolo, oltre alla già menzionata elezione diretta del Presidente, dovranno essere previste le cause di cessazione e impedimento, le attribuzioni monocratiche.

Della Giunta, andranno previste e regolamentate la composizione (numero massimo assessori, incompatibilità, genere, assessori esterni, nomina e revoca) e un regolamento di funzionamento (convocazioni, deliberazioni, ecc.).

Vanno regolamentate la mozione di sfiducia (proposizione, votazione, effetti) e la censura (vs. assessori, modalità, effetti).

Accanto alla tradizionale presentazione del programma e della Giunta ad inizio di legislatura, si considera opportuno prevedere un dibattito annuale sullo "stato della Regione" per consentire una riflessione e un confronto pubblico sulle condizioni della Regione, le politiche attuate, i risultati ottenuti, i correttivi necessari, ecc.

Si esclude la previsione della "questione di fiducia" da parte del Presidente e/o della Giunta sia perché con l'elezione diretta non vi è inizialmente un'investitura fiduciaria da parte dell'Assemblea regionale sia perché la forma di governo garantisce già il potere di condizionamento da parte del Presidente.

Nel rapporto Giunta-Consiglio, devono trovare regolazione:

- a. le nomine – Distinguere fra nomine di competenza della Giunta e nomine di

competenza del Consiglio. Sulle nomine di competenza della Giunta potrà essere previsto il parere, il gradimento del Consiglio (Commissione) ovvero la semplice comunicazione.

- b. sugli schemi degli atti programmatici e di indirizzo generale di competenza della Giunta occorre il parere preventivo del Consiglio (Commissione).

Funzione (o potestà) legislativa e regolamentare.

L'iniziativa legislativa, oltre che ai singoli Consiglieri regionali e alla Giunta, dovrà essere estesa ad altri soggetti, ad esempio, a un certo numero di Consigli comunali, ai Consigli provinciali, al Consiglio delle Autonomie Locali, ad un certo numero di elettori.

Nel procedimento legislativo saranno: distinte la fase istruttoria e quella deliberativa; stabilite eventuali maggioranze ad hoc (qualificata o assoluta) per determinate leggi (p.es., Finanziaria, bilancio, rendiconto, istituti di partecipazione o consultazione, nuovi enti ecc.); previsto il procedimento redigente (discussione generale e la votazione per singolo articolo in Commissione, lasciando al Consiglio quella finale, salva la possibilità di richiamo in Consiglio da parte della Giunta o di un certo numero di consiglieri); dettate norme per promulgazione, pubblicazione e vacatio.

La disciplina della funzione (o potestà) regolamentare ricalcherà sostanzialmente le modalità attuative di quella legislativa, anche se l'iniziativa ovviamente sarà limitata a Consiglieri e Giunta.

In ordine al riparto fra Consiglio e Giunta, può ipotizzarsi l'assegnazione della competenza al Consiglio relativamente ai regolamenti attuativi di leggi statali e alla Giunta quelli esecutivi di leggi regionali, previo parere della Commissione competente, salvo diversa previsione della legge stessa.

Si potrà prevedere in Commissione anche il procedimento deliberante, oltre che quello redigente.

Qualità della normazione

Lo Statuto conterrà norme volte a garantire la qualità e la comprensibilità della normazione, nonché la sua organicità anche attraverso Testi Unici.

Inoltre sono da prevedere controlli e valutazioni diretti a verificarne l'impatto e gli effetti delle leggi.

Sarà opportuno istituire un Comitato per la legislazione.

IV.

IL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

Organizzazione

Nell'organizzazione del sistema pubblico regionale - da intendersi come il complesso costituito dall'Amministrazione regionale e dagli enti operanti nei vari settori sotto il controllo della Regione - si dovrà assumere il **metodo delle programmazione** per la propria azione.

In ossequio al **principio di sussidiarietà**, la Regione dovrà stabilire l'attività che svolge attraverso i propri uffici, quella affidata agli enti da essa costituiti o partecipati e quelle delegate.

I **principi ispiratori dell'attività amministrativa** saranno quelli dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità, dell'eticità e dell'equità.

L'organizzazione uffici dovrà essere improntata ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza.

Il **procedimento amministrativo** dovrà garantire celerità e certezza, prevedendo il diritto di accesso e di partecipazione, e assicurando la motivazione degli atti.

Resta irrinunciabile la **separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione**, attraverso una rigorosa disciplina che garantisca tanto la separazione, quanto la verifica dei risultati e gli strumenti di controllo dell'operato.

In materia di dirigenti, andranno dettate norme su requisiti, modalità conferimenti, compiti, responsabilità.

Va affidata alla legge l'istituzione di :

- a. **Agenzie regionali** (unità amministrative di scopo);
- b. **Enti pubblici e Aziende** (enti pubblico-economici), in base al principio di sussidiarietà e proporzionalità per lo svolgimento di attività di interesse generale limitati al commissariamento;
- c. **Società di diritto comune** (o assunzione di partecipazioni, in base agli stessi principi e per le finalità di cui agli Enti pubblici).

Relativamente a tali soggetti di emanazione regionale, il Consiglio regionale partecipa direttamente o consultivamente alle nomine, all'approvazione dei bilanci di previsione e alla verifica dei consuntivi.

L'autonomia finanziaria della Regione.

Lo Statuto regionale garantisce l'autonomia finanziaria regionale, dettando norme in materia di tributi propri, compartecipazione a gettito erariale, partecipazione a fondo perequativo; disciplina del proprio demanio e patrimonio; adozione del metodo della programmazione economico-finanziario attraverso il DPEFR (documento di programmazione economica e finanziaria regionale); previsione bilancio annuale e pluriennale; legge finanziaria; legge di contabilità; previsione sui bilanci e rendiconti di Agenzie, Enti e aziende; rendiconto generale.

V.

IL SISTEMA INTERISTITUZIONALE

Le Regioni possono rilanciare il loro protagonismo se scommettono sul ruolo di legislazione, programmazione e coordinamento, se uniscono capacità di governo di area vasta ed esaltazione del sistema di autonomie locali e funzionali nell'esecuzione dei programmi, valorizzando al massimo il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

La Regione informa il proprio operato al **principio di sussidiarietà**.

In materia di sussidiarietà istituzionale applica i principi di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione.

La Regione verifica anche opportunità e condizioni per modulare il principio di sussidiarietà attraverso un'articolazione sociale o funzionale, oltre che istituzionale,

Nell'attribuzione e delega di funzioni regionali, vengono disciplinate (eventualmente con regolamento) le competenze, l'entità, la determinazione dei destinatari, la copertura finanziaria, il sistema dei controlli e dei poteri di surroga.

E' prevista l'istituzione del **CAL, Consiglio delle Autonomie Locali**.

Quale organo di consultazione fra Regione ed enti locali.

Vengono anticipati nello Statuto i tratti essenziali di questo istituto, con una propensione ad affidargli ampie attribuzioni (pareri, proposte, osservazioni, *indicazioni relative a nomine per sistema A.A.LL.*), mentre la composizione e il funzionamento saranno rimessi ad un legge ad hoc.

Al di là della modulazione specifica delle funzioni

del CAL, più o meno ampie nell'esperienza degli statuti vigenti, interessa qui rimarcare che è fondamentale assicurare a questo organismo un ruolo effettivo di rappresentanza degli enti locali e di partecipazione alle scelte legislative e ai processi decisionali delle politiche regionali, soprattutto quando coinvolgono il sistema delle autonomie locali.

Col nuovo Statuto bisogna cogliere l'occasione per una riorganizzazione del sistema regionale interistituzionale, che consenta un effettivo decentramento, un coinvolgimento pieno, una nuova partnership istituzionale, propedeuticamente a quelli che sono stati definiti i *"governance networks"*, che possono risultare idonei ad una nuova stagione di programmazione e di riallocazione di funzioni amministrative.

È altresì prevista la **Conferenza regionale per la programmazione**.

È un organo consultivo regionale, cui partecipano rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri Regionali ed ex Parlamentari, attraverso le rispettive associazioni.

Favorisce il più ampio coinvolgimento sociale e civile intorno a scelte di rilevante importanza per la collettività. Esemplificativamente, esprime pareri su DPEFR, rendiconto, atti di indirizzo, osservazioni alle modifiche statuto.

VI.

STRUMENTI DI RACCORDO

Le Regioni vivono in una sempre maggiore e complessa interrelazione con altre istituzioni locali, nazionali e sovranazionali.

Non é quindi solo per dare applicazione all'art. 117, commi 3° e 8°, della Costituzione che si prevede una parte dedicata ai rapporti con le istituzioni extraregionali, ma soprattutto per la convinzione che questa tematica possa acquisire particolare rilievo riguardo sia a rapporti che attengono a beni e attività condivisi sia alla proiezione verso scenari apparentemente distanti, ma in realtà vicini.

Si propongono con assoluta priorità i **Rapporti con Unione europea**, che implicano, innanzitutto, la partecipazione alla formazione di atti comunitari e l'attuazione ed esecuzione atti UE, ma anche la promozione della conoscenza e della partecipazione ad attività e programmi U.E.

Sullo stesso piano si presentano i **Rapporti internazionali**, che debbono essere orientati alla promozione e allo sviluppo di relazioni internazionali nel segno del dialogo e dell'amicizia, degli scambi culturali, della cooperazione economica e sociale e concretizzarsi in accordi con altri Stati o intese con altri enti interni di altri Stati.

Mai come in questo periodo, sia per le vicende generali relative alla crisi e ai trasferimenti erariali sia per quel che concerne l'uso del territorio e delle risorse naturali, acquistano particolare importanza i **Rapporti con lo Stato**.

Il principio di leale collaborazione resta il fulcro delle relazioni fra Stato e Regioni, anche se non é bastata la sua costituzionalizzazione per garantirne l'effettività. Ma esso va programmaticamente ribadito e sostanziato per garantire una reale parteci-

pazione a processi di formazione e attuazione delle leggi dello Stato sia alle decisioni amministrative statali che riguardano il territorio regionale. In questo senso merita di essere riportata in Statuto anche la partecipazione alla conferenza Stato-Regione.

Infine, ma non in ordine di importanza, vengono in considerazione i Rapporti con altre Regioni.

La promozione di intese con altre Regioni costituisce una possibile strada per azioni condivise, regolazione di rapporti relativi a beni comuni o suscettibili di uso negoziato, ma anche per il coordinamento e la cooperazione per attività in comune e organismi associati. Ovviamente le intese sono da sottoporre a ratifica con legge per garantire la piena assunzione di responsabilità da parte dell'Assemblea regionale.

VII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Nelle disposizioni finali e transitorie dovranno essere disciplinati gli effetti dell'approvazione dello Statuto, il procedimento di revisione statutaria, tempi e modalità per l'adeguamento della legislazione ordinaria, il procedimento per l'indizione delle elezioni.

In conclusione, l'esperienza del quarantennio trascorso, la riforma del titolo V parte seconda della Costituzione, le leggi sul federalismo amministrativo e fiscale, concorrono a rafforzare il convincimento che con il nuovo Statuto la Regione deve potenziare il suo ruolo strategico, la sua capacità di conoscenza del territorio e di visione generale, quindi di programmazione e governo di area vasta, di sintesi dell'insieme delle istanze territoriali, alleggerendosi perciò del carico amministrativo diretto, evitando conflitti col sistema delle autonomie locali e funzionali infraregionali, anzi assumendone il coordinamento e sostenendone il potenziamento.

Una Regione leggera ma più forte, più strategica, più politica, può recuperare le ragioni originarie del regionalismo istituzionale.

Una nuova stagione del meridionalismo non può che passare da una più ambiziosa e strategica capacità di governo dei territori, che inevitabilmente trova nel livello regionale la dimensione più adeguata.

Il recupero di una funzione generale da parte delle Regioni consente di concentrarsi nella elaborazione di politiche territoriali, nella programmazione di azioni dirette a superare gap, rimuovere impedimenti, recuperare ritardi, che consentano al Mezzogiorno nel suo insieme di raggiungere livelli più avanzati di progresso e benessere.

Se si ricompongono in una cornice unitaria il ruolo strategico delle Regioni, una funzione della classe politica più di governo e un protagonismo degli enti locali, che valorizza la relazione di prossimità come elemento di maggiore trasparenza e controllo dell'azione pubblica, il rilancio della più ampia partecipazione democratica alla vita regionale, si può cogliere l'opportunità dello Statuto per un'opera di rilegittimazione e rigenerazione della politica e di rafforzamento della democrazia.

Questo **"Documento programmatico per lo Statuto"** viene offerto ora al confronto politico e civile per poi farne la guida per la redazione del testo che sarà sottoposto alla discussione e al voto del Consiglio Regionale.

I contributi, sotto forma di critiche, suggerimenti, osservazioni, proposte non potranno che arricchire il materiale per la successiva e conclusiva fase di redazione.

Per maggiori informazioni visita il sito internet
www.consiglio.basilicata.it e consulta la sezione
"Parliamo del nuovo Statuto".

